MISURE URGENTI IN CAMPO ECONOMICO ED INTERVENTI IN ZONE TERREMOTATE

Art. 10

Disposizioni in materia di cassa integrazione e di mobilità

I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonche' per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilita' per i lavoratori interessati. L'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, deve essere interpretato nel senso che per il periodo di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 medesimo non spetta il trattamento di fine rapporto. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 23 luglio 1991, n. 223, deve essere interpretata nel senso che l'adeguamento dal 1 gennaio di ciascun anno dell'indennita' di mobilita' e' effettuato nella misura e con i criteri stabiliti per l'integrazione salariale straordinaria dall'articolo unico della legge 13 agosto 1980, n. 427.

Versione in vigore dal 21 maggio 1992, non più in vigore dal 21 luglio 1992 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti in campo economico ed interventi in zone terremotate
Estremi	Decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 1992

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-in-campo-economico-ed-interventi-in-zone-terremotate-293-1992/art-10-disposizioni-in-materia-di-cassa-integrazione-e-di-mobilita/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it